



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;
- Visto** il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Sulcis - Iglesiente - Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis - Iglesiente - Guspinese";
- Vista** la nota dell'ARPAS - Dipartimento Provinciale di Cagliari del 14 dicembre 2010 con protocollo n. 34795, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 33167/TRI/DI in data 21 dicembre 2010 che trasmette la relazione di validazione relativa al Piano di caratterizzazione per i Lavori ANAS di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana;
- Visto** il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso dall'ANAS SpA con nota del 31 gennaio 2011 con protocollo n. 3582, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3251/TRI/DI del 2 febbraio 2011;
- Visto** il parere espresso dall'ARPAS sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 16 marzo 2011 con protocollo n. 7393, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8846/TRI/DI del 18 marzo 2011;
- Visto** il parere espresso dall'ISPRA sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 18 aprile 2011 con protocollo n. 13079, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della



Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20413/TRI/DI del 23 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere espresso dall'ARPAS sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, trasmesso con nota del 4 luglio 2011 con protocollo n. 18586, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21420/TRI/DI del 4 luglio 2011;

Visto l'ulteriore parere espresso dall'ISPRA sul "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, fornito per le vie brevi in occasione della Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011 e ufficialmente trasmesso con nota del 7 luglio 2011 con protocollo n. 22587, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22370/TRI/DI del 12 luglio 2011;

Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana;

Visto il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1702/TRI/DI/B del 18 luglio 2011 di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 5 luglio 2011;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 24 ottobre 2011 con protocollo n. 24458, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32581/TRI/DI del 26 ottobre 2011, che ha trasmesso le risultanze del tavolo di coordinamento tra ARPAS, ISPRA, Provincia di Cagliari e Regione stessa in merito ad alcune delle prescrizioni fissate per il "Progetto unico di bonifica" sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana nella Conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011;

Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29 marzo 2012 che ha preso atto delle risultanze del tavolo di coordinamento di cui al punto precedente;

Visto il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3277/TRI/DI/B del 27 aprile 2012 di adozione, ex articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 29 marzo 2012;

Visto il documento integrativo "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011", trasmesso dall'ANAS SpA con nota del 1° ottobre 2012 con protocollo n. 37182, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26023 del 9 ottobre 2012;

Visto il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna sul documento integrativo "Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l'Assessorato della difesa dell'Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011" consegnato durante la Conferenza di servizi decisoria del 13 novembre 2012;





- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 13 novembre 2012 che ha preso atto del documento integrativo “Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l’Assessorato della difesa dell’Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011” trasmesso dall’ANAS SpA;
- Visto** il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3968/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012 di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 13 novembre 2012;
- Vista** la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 marzo 2013 con protocollo n. 23784;
- Vista** la nota dell’ANAS SpA con protocollo n. 23943 dell’8 luglio 2013, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 42327 del 9 luglio 2013, con la quale si trasmette la richiesta per l’autorizzazione, in via provvisoria, per motivazioni d’urgenza, all’avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel “Progetto unico di bonifica” sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, nonché i relativi cronoprogramma e costo degli interventi;
- Vista** la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 7 agosto 2013 con protocollo n. 18192, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 45287 del 12 agosto 2013, che attesta che gli interventi previsti nel “Progetto unico di bonifica” sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Considerato** che nell’area oggetto del “Progetto unico di bonifica” sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana sono stati riscontrati superamenti delle CSC rispetto ai valori di cui alla colonna B, Tabella 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i seguenti parametri: Arsenico, Idrocarburi C_{≤12} e Idrocarburi C_{>12};
- Ravvisata** la sussistenza dei motivi urgenti per l’autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori di esecuzione degli interventi previsti nel “Progetto unico di bonifica” sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai quali emerge l’esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di vista ambientale che sanitario;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l’avvio dei lavori relativi al “Progetto unico di bonifica” sui Lavori di costruzione della nuova SS 195 Sulcitana, così come integrato dal documento “Accettazione delle prescrizioni formulate durante il tavolo di coordinamento tra l’Assessorato della difesa dell’Ambiente della RAS, ARPAS, ISPRA e la Provincia di Cagliari e in sede di CdS del 5/7/2011”, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. si dovranno considerare per tutta l'opera, compresa la fascia di rispetto, i limiti di cui alla colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (siti ad uso commerciale e industriale);
2. al termine delle operazioni di asportazione dei terreni contaminati, si dovrà verificare la conformità ai limiti di legge delle pareti e del fondo dello scavo, ricercando tutti gli analiti previsti nel Piano di caratterizzazione approvato;
3. si dovrà procedere alla verifica del fondo scavo in conformità al protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (disponibile al seguente indirizzo:
http://www.apat.gov.it/site/files/Suolo_Territorio/Proposta_modifica_protocollo_operativo_rev07_nov06.pdf);
4. il deposito temporaneo dei materiali scavati dovrà essere gestito secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile rispettare i vincoli di tempo e quantità sarà necessario acquisire l'autorizzazione allo stoccaggio prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
5. le terre scavate appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 dovranno essere gestite come rifiuto;
6. per il riutilizzo delle terre movimentate si dovrà procedere sia all'analisi sul tal quale che all'analisi sull'eluato:
 - per le analisi sul tal quale: dovrà essere ricercato l'intero pacchetto analitico "S1" applicato ai terreni in sede di caratterizzazione ambientale. I risultati dovranno essere confrontati con le CSC per i terreni a destinazione d'uso "industriale", essendo questa la destinazione finale indicata dagli Enti;
 - per le analisi sull'eluato: il test sull'eluato sarà condotto secondo la norma UNI 10802. Sull'eluato sarà ricercato l'intero pacchetto analitico "GW1" adottato per le acque sotterranee in sede di caratterizzazione del sito. I risultati analitici saranno quindi confrontati con le CSC di legge per le acque di falda;
7. potranno essere quindi reimpiegati in sito solo i cumuli di terreno le cui analisi sul tal quale e sull'eluato rispetteranno i limiti delle CSC adottati (colonna "B" per i terreni e tabella qualità acque sotterranee per l'eluato). Tutte le attività di gestione delle terre (scavo, movimentazione ed analisi) saranno oggetto di specifico coordinamento con gli Enti di controllo al fine di garantire l'adeguato controllo delle attività.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma.

ART. 3

1. La verifica della corretta esecuzione e della conformità degli interventi effettuati al Progetto definitivo di bonifica ed alle prescrizioni previste nell'articolo 1, comma 1, è rimessa al controllo della Provincia di Cagliari.

ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'ANAS SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne

dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dall'ANAS SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura dell'ANAS SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila euro).

Roma,

On. Andrea Orlando

